

ALLEGATO 3

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Integrazioni alle NTM già approvate



PREMESSA

Il presente documento elenca le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2023 e del 18 marzo 2024.

1. DISATTIVAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI ANOMALIA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ARTICOLO 1 COMMA 78 LEGGE 213/2023

A seguito dell'entrata in vigore, per il p.i. 2023, dell'articolo 1 comma 78 Legge 213/2023, all'interno degli allegati da 1 a 87 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2023 e agli allegati da 1 a 88 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024 viene modificata l'applicabilità degli indicatori:

- Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze;
- Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti con le relative rimanenze.

In particolare, la frase:

"Nel caso in cui la differenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, l'indicatore è **applicato** e il relativo punteggio assume valore 1."

Viene modificata in:

"Nel caso in cui la differenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente e non è stata barrata la casella "Adeguamento valore esistenze iniziali (art. 1 c. 78, L. 213/2023)", l'indicatore è **applicato** e il relativo punteggio assume valore 1."

2. MODIFICA ALLE SOGLIE DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE DI ANOMALIA "COSTO PER LITRO DI GASOLIO CONSUMATO DURANTE IL PERIODO D'IMPOSTA" (ISA DG68U)

La soglia minima e quella massima dell'indicatore di anomalia "Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta" dell'indice sintetico di affidabilità DG68U, indicate nell'allegato 29 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2024, sono determinate, per l'applicazione di tale indice al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, rispettivamente nella misura di 1,28 e 1,74. Tali soglie fanno riferimento ai valori medi mensili minimo e massimo resi disponibili per il 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e tengono conto della modalità di erogazione del servizio (self service/servito) e dell'utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all'impresa e/o tramite consorzi/gruppi d'acquisto.



3. MODIFICA ALLE SOGLIE DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE DI ANOMALIA "COSTO DELL'ALIMENTAZIONE DEL VEICOLO PER CHILOMETRO" (ISA CG72U)

Le soglie di riferimento dell'indicatore di anomalia "Costo dell'alimentazione del veicolo per chilometro" dell'indice sintetico di affidabilità CG72U, indicate nell'allegato 48 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023, sono modificate ai fini della relativa applicazione del citato indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Tali soglie di riferimento (esprese in centesimi di euro), differenziate per "Modello di Business" e per tipologia di alimentazione del veicolo/tipologia di propulsione, sono state aggiornate tenendo conto dei valori medi mensili disponibili per il 2023 sul sito Internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)¹, come di seguito riportato:

MoB	Modalità di distribuzione	Soglia minima	Soglia massima
MoB 1	Benzina (con veicolo a propulsione termica)	0,00	12,44
MoB 2	Benzina (con veicolo a propulsione termica)	0,00	12,44
MoB 3	Benzina (con veicolo a propulsione termica)	0,00	23,32
MoB 4	Benzina (con veicolo a propulsione termica)	0,00	16,96
MoB 5	Benzina (con veicolo a propulsione termica)	0,00	23,32
MoB 6	Benzina (con veicolo a propulsione termica)	0,00	23,32
MoB 7	Benzina (con veicolo a propulsione termica)	0,00	23,32
MoB 8	Benzina (con veicolo a propulsione termica)	0,00	23,32
MoB 9	Benzina (con veicolo a propulsione termica)	0,00	12,44
MoB 1	Benzina (con veicolo ibrido)	0,00	9,33
MoB 2	Benzina (con veicolo ibrido)	0,00	9,33
MoB 3	Benzina (con veicolo ibrido)	0,00	17,49
MoB 4	Benzina (con veicolo ibrido)	0,00	12,72
MoB 5	Benzina (con veicolo ibrido)	0,00	17,49
MoB 6	Benzina (con veicolo ibrido)	0,00	17,49
MoB 7	Benzina (con veicolo ibrido)	0,00	17,49
MoB 8	Benzina (con veicolo ibrido)	0,00	17,49
MoB 9	Benzina (con veicolo ibrido)	0,00	9,33
MoB 1	Gasolio	0,00	10,54
MoB 2	Gasolio	0,00	10,54
MoB 3	Gasolio	0,00	17,92
MoB 4	Gasolio	0,00	12,80
MoB 5	Gasolio	0,00	17,92
MoB 6	Gasolio	0,00	17,92
MoB 7	Gasolio	0,00	17,92
MoB 8	Gasolio	0,00	17,92
MoB 9	Gasolio	0,00	10,54
MoB 1	GPL	0,00	7,49
MoB 2	GPL	0,00	7,49
MoB 3	GPL	0,00	13,61

¹ Con riferimento all'energia elettrica, le soglie sono elaborate sulla base delle rilevazioni dell'Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA).



MoB 4	GPL	0,00	9,36
MoB 5	GPL	0,00	13,61
MoB 6	GPL	0,00	13,61
MoB 7	GPL	0,00	13,61
MoB 8	GPL	0,00	13,61
MoB 9	GPL	0,00	7,49
MoB 1	Metano	0,00	6,68
MoB 2	Metano	0,00	6,68
MoB 3	Metano	0,00	12,15
MoB 4	Metano	0,00	8,36
MoB 5	Metano	0,00	12,15
MoB 6	Metano	0,00	12,15
MoB 7	Metano	0,00	12,15
MoB 8	Metano	0,00	12,15
MoB 9	Metano	0,00	6,68
Tutti i soggetti	Energia elettrica	0,00	6,00

4. MODIFICA ALLE SOGLIE DI RIFERIMENTO DELL'INDICATORE DI ANOMALIA "COSTO DEL CARBURANTE AL LITRO" (ISA CG90U)

La soglia minima e quella massima dell'indicatore di anomalia "Costo del carburante al litro" dell'indice sintetico di affidabilità CG90U, indicate nell'allegato 54 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023, sono determinate, con riferimento all'applicazione del citato indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, rispettivamente, nella misura di 0,74 e 0,95. Per l'individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si è tenuto conto dell'andamento medio del prezzo relativo al gasolio al netto delle accise, con riferimento al 2023, risultante dal sito Internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

